

Prot. n. 2490/22/fncf/fta

Roma, 16 settembre 2022

Al Ministero della Difesa
Direzione Generale per Personale Civile
persociv@postacert.difesa.it

e p.c.

A tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici
LL.SS.

Oggetto: **concorso pubblico M_D A0582CC REG2022 0051187 del 08.08.2022 - per titoli ed esami per il reclutamento di 15 dirigenti di seconda fascia – 13 amministrativi e 2 tecnici - a tempo indeterminato, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero della Difesa**

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici è venuta a conoscenza dell'emanazione del bando di concorso indicato in oggetto e segnala quanto segue nell'esercizio della propria funzione istituzionale di tutela a livello nazionale del professionista Chimico e Fisico, oltre che nell'ambito della dovuta collaborazione fra Pubbliche Amministrazioni.

Giova preliminarmente sottolineare che le professioni di chimico e di fisico sono professioni regolamentate e gli Ordini e le relative Federazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 3 lett. a) del D.Lgs.CPV n. 233 del 13/9/1946 come modificato dall'art. 4 della Legge n. 3 del 11 gennaio 2018, agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. Ai sensi della lettera c) del citato comma 3, gli stessi *"promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità della professione e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico professionale, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva"*.

Dalla lettura del bando in oggetto e dall'esame dei requisiti di ammissione per il profilo B di dirigente tecnico (codice concorso MD/DT), si evince all'art.2 del bando che non vengono richieste né tra le lauree magistrali né tra i diplomi di laurea, le lauree in chimica e fisica o lauree a loro equipollenti, che permettono l'iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici

Tale mancanza di inserimento delle lauree in chimica e fisica o lauree a loro equipollenti risulta in netto contrasto con l'attuale struttura che richiede uno stretto legame delle dirigenze tecniche con i laboratori di analisi dove operano chimici e fisici quali dipendenti. Risulta inoltre limitante e discriminatorio non riconoscere la possibilità a personale dipendente chimico e fisico di poter accedere al concorso per dirigente tecnico, il proprio dove la competenza chimica e fisica risulta centrale.

Si ritiene, amministrativamente e deontologicamente, non ammissibile precludere ai chimici e fisici in servizio, ogni possibilità di avanzamento di carriera, coartando ogni loro legittima aspirazione di miglioramento professionale alle dipendenze dello Stato.

Questa Federazione sottolinea che il bando di concorso, quale lex specialis della procedura concorsuale, ben può contenere prescrizioni rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione, *“purché le stesse non siano contrarie a disposizioni normative o non siano intrinsecamente illogiche, anche sotto il profilo della superfluità o inutilità”* (cfr. fra le altre Cons. Stato, sez. V, 23.11.1993, n. 1203).

Ne deriva pertanto, che, pur nel rispetto dell'autonomia della Pubblica Amministrazione, la discrezionalità dell'Ente che bandisce il concorso nella scelta dei requisiti per l'ammissione al concorso, non può essere assoluta ma assoggettata a limiti specifici, in particolare non deve essere illogica, contraddittoria e deve essere motivata dalla specificità delle mansioni da svolgere.

Da ultimo si osserva che l'attribuzione delle attività proprie del professionista chimico e fisico ad altri professionisti, può comportare la violazione degli artt. 348, 589 e 590 del Codice penale da parte dei soggetti coinvolti.

Tutto ciò premesso, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici,

INVITA

il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale civile - ed il Responsabile Unico del Procedimento a **revocare, annullare e/o rettificare il bando sopra descritto nei termini sopraesposti**, oppure, in ogni caso, a fornire ogni indicazione dei legittimi presupposti, anche motivazionali, che hanno determinato l'assenza del requisito di iscrizione all'Albo e dell'inquadramento in profilo professionale diverso da quello di Dirigente

Corre l'obbligo di evidenziare che in caso di inerzia di codesta Amministrazione chiunque veda leso il proprio legittimo interesse potrà impugnare i Bandi ed ogni atto conseguente.

La Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici si riserva di ricorrere nelle sedi più opportune per la tutela della professione

Cordiali saluti

Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”